

**SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.  
PERIODO 01/09/2014 – 31/07/2015. (CIG: 57885617A5)**

**CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI  
DELL'ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381**

Numero \_\_\_\_\_ del repertorio dei contratti

Contratto d'appalto in modalità elettronica

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO**

**DI REFEZIONE SCOLASTICA.**

**PERIODO 01/09/2014 – 31/07/2015. (CIG: 57885617A5)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ .

In Ostiglia, presso la Residenza Municipale provvisoria, in Piazza Cornelio presso Palazzo Foglia, avanti me \_\_\_\_\_ Segretario comunale del Comune di Gonzaga, sono comparsi i signori:

\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede Comunale, ed in rappresentanza del –COMUNE DI OSTIGLIA, con sede in Piazza Piazza Cornelio presso Palazzo Foglia, codice fiscale n. 00199290206, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Concedente";

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a in \_\_\_\_\_ professione \_\_\_\_\_ , che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante/amministratore unico della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ infra denominata per brevità "Appaltatore", iscritta al registro imprese di \_\_\_\_\_ numero di iscrizione e codice fiscale \_\_\_\_\_ e iscritta nella sezione "B" al n. \_\_\_\_\_ dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, abilitato alla sottoscrizione del presente atto, in forza di

Detti comparenti cittadini italiani della cui identità personale sono certo richiedono di far constare quanto segue.

**PREMESSO**

- che, in conformità all'art.5 comma 1, della legge 381/91, il Comune di Ostiglia ha ritenuto con atto G.C. N. 75 del 16 maggio 2014, di procedere alla stipula di una convenzione con una Cooperativa sociale di tipo B per l'affidamento dell'appalto del servizio di pulizie degli immobili comunali;

- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi: effettuare il servizio di refezione scolastica dell'asilo nido, della scuola materna e della scuola primaria attraverso l'inserimento lavorativo di persone disagiate, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991.
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che il Comune di Ostiglia nell'esercizio delle proprie funzioni socio assistenziali, cui è istituzionalmente preposto, intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro, creando a tal fine opportunità di lavoro ed offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale;
- che l'esperienza fin qui maturata nell'ambito della Regione Lombardia in materia di convenzioni tra Amministrazioni Locali e Cooperative Sociali ha prodotto risultati positivi in termini di integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati;
- che le Cooperative Sociali, ai sensi della predetta Legge 381/1991, perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione della persona, anche attraverso lo svolgimento di attività di varia natura nel campo del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi, delle manutenzioni, al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e volto a selezionare la Cooperativa sociale ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art.5, comma 1, della legge 381/91;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le seguenti attività: servizio di refezione scolastica valendosi di persone svantaggiate a norma dell'art. 4 L. 381/91.
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile del Settore affari generali – organizzazione – vigilanza e pubblica istruzione del Comune di Ostiglia sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara e relativi allegati ed il capitolato di appalto per l'appalto del servizio di cui trattasi;
- che con determinazione del Responsabile del Settore affari generali – organizzazione – vigilanza e pubblica istruzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato aggiudicato l'appalto a favore della ditta sopra costituita;
- che è stato acquisito il certificato della CCIAA di \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della gara, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs 12.4.2006 n. 163;
- che con nota del pervenuta al protocollo il n. la Prefettura di Mantova ha comunicato che a carico della società concessionaria e dei relativi amministratori non sussistono procedimenti e/o provvedimenti che comportino divieti o decadenze ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del DPCM 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il al n. di prot;
- che sono state acquisite comunicazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura di prot.n. acclarate al prot.n. generale dell'Ente il
- che la spesa è finanziata con fondi del bilancio comunale;

### **CIO' PREMESSO**

#### **ART. 1 OGGETTO**

È affidato alla Cooperativa lo svolgimento del servizio di refezione scolastica, finalizzato all'inserimento di persone svantaggiate ex art. 5 della legge 381/1991.

#### **ART. 2 DURATA**

La convenzione ha durata dal 01 SETTEMBRE 2014 al 31 LUGLIO 2015. E' esclusa la possibilità di proroga, salvo per il tempo eventualmente necessario per procedere a nuova gara.

#### **ART. 3 REQUISITI DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione "B" dell'Albo regionale della regione delle cooperative sociali con il numero e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nelle misura minima del 30% prevista dall'art.4 della legge 381/91. La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art.4 della legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione.

#### **ART. 4 RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE**

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

#### **ART. 5 MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI**

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l'Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto da e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da....., quale responsabile degli inserimenti per conto della cooperativa.

## **ART. 6 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'Ente si impegna a corrispondere alla cooperativa per la fornitura delle attività convenzionate oggetto dell'appalto la somma complessiva stimata di Euro \_\_\_\_\_ più IVA, da corrispondere mediante fatture mensili, corrispondenti agli importi di aggiudicazione parametrati al numero di pasti prodotti nel periodo di riferimento.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture.

## **ART. 7 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le **persone svantaggiate inserite** le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall'Ente che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto j);

- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a seguire e rispettare quanto prescritto nel Capitolato Speciale **allegato A)** alla presente convenzione-contratto;
- j) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10, come modificato dal d.l.n.187/10.

#### **ART. 8 SOCI VOLONTARI**

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della legge 381/91, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

#### **ART. 9 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato ed in base al capitolato di appalto e alle condizioni indicate nell'offerta tecnica.

#### **ART. 10 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

Il referente dell'Ente incaricato del controllo e alla vigilanza è

L'Ente comunica entro 30 giorni alla Cooperativa sociale l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

#### **ART. 11 SUBAPPALTO**

È vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art.118 del d.lgs.n.163/2006.

#### **ART.12 TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

- Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli.
- I dati sono trattati per finalità istituzionali.
- Per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza e la partecipazione alla gara.
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.
- Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del d.lgs.196/03 .

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Ostiglia, Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore affari generali – organizzazione – vigilanza e pubblica istruzione sig.ra Zucchi Elisabetta ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

#### **ART. 13 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'art.6, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art.7 comma g).

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.7 punti b), c), d). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456, 2° comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali

#### **ART. 14 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente l'autorità giudiziaria.

#### **ART. 15 CAUZIONE**

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività la Cooperativa sociale ha costituito una cauzione di Euro \_\_\_\_\_ pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio affidato mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

#### **ART. 16 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010, l'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge. In particolare, pertanto, l'appaltatore:

- a) dichiara di aver acceso il seguente conto corrente \_\_\_\_\_ dedicato, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 5, della legge 136/2010 alle commesse pubbliche: \_\_\_\_\_ ;
- b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

#### **ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

L'ente appaltante risolverà il presente contratto con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti attivati dall'appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo.

#### **ART. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamenti dei dipendenti del Comune di Ostiglia approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 30/12/2013.

A tal fine si da atto che l'amministrazione ha trasmesso alla cooperativa copia dello stesso per una

sua piu' completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte della cooperativa degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ostiglia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1546 del c.c..

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 19 DUVRI**

Le parti sottoscrivono il DUVRI che **si allega alla lettera B).**

#### **ART. 20 SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Ai fini della registrazione si chiede l'applicazione dell'imposta fissa trattandosi di prestazioni soggette ad IVA . Le spese di registrazione sono a carico della cooperativa.

#### **ART. 21 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

I Componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto predisposto in modalità elettronica mediante computer e software di videoscrittura (art. 11 comma 13 del Codice dei Contratti). L'ho letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo.

Le parti hanno apposto la loro firma autografa.

Il file del contratto, in formato "portable document format" (PDF), contenente le firme autografe delle parti e bollato ai sensi di Legge, viene chiuso da me Segretario Comunale Dottor ..... con l'apposizione della firma digitale.

PER IL COMUNE

PER L'APPALTATORE